REGOLAMENTO (CE) N. 1607/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1995

che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i quantitativi di conigli riproduttori originari della Comunità per i quali può essere concesso l'aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago delle Canarie in conigli riproduttori originari del resto della Comunità; che tali importi devono essere stabiliti tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago delle Canarie e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2883/94 [4]; che per ragioni di chiarezza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2931/94 della Commissione, del 1° dicembre 1994, che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio [5];

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio; che occorre pertanto prevedere l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati nell'allegato l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per la fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori, originari della Comunità, nonché il numero di conigli che beneficiano dell'aiuto.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2931/94 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
[4] GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
[5] GU n. L 308 del 2. 12. 1994, pag. 10.

ALLEGATO

Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto (in ECU/capo)
ex 0106 00 10	Conigli riproduttori		
	— linee pure e nonni	600	30
	— genitori	1 000	24